



3003/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. UMBERTO GOLDONI

- Presidente -

*POSSESSO E
ISTITUTI AFFINI

Dott. CESARE ANTONIO PROTO

- Rel. Consigliere -

Dott. STEFANO PETITTI

- Consigliere -

Ud. 10/12/2013 - CC

Dott. FELICE MANNA

- Consigliere -

R.G.N. 4649/2012

Aut. 3003

Dott. ALBERTO GIUSTI

- Consigliere -

Rep. CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4649-2012 proposto da:

FOOD AND CO. SRL 01891600445 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARTAGINE 38, presso lo studio dell'avvocato PRINCIPE ARTURO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

EDIL GREEN SRL;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 776/2011 della CORTE D'APPELLO di ANCONA del 27.9.2011, depositata il 18/11/2011;

9914
13

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

Ritenuto che ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l'esame del ricorso ha depositato la seguente relazione

“Osserva in fatto

1. Con atto notificato il 24/9/2010 Edil Green s.r.l. intimava sfratto per morosità alla Food and Co. s.r.l. chiedendone anche la condanna al pagamento dei canoni scaduti, quale nuova cessionaria del contratto di locazione e occupante l'immobile in precedenza locato alla V.M.D Invest holding S.p.A. e il cui contratto aveva avuto termine per sfratto per morosità; esponeva di avere tempestivamente comunicato alla cessionaria l'opposizione alla cessione.

Il Tribunale di Fermo con sentenza del 22/12/2010 condannava la società convenuta al rilascio dei locali.

La sentenza era appellata da Food And Co. ed Edil Green chiedeva il rigetto del gravame.

Secondo quanto si apprende dalla sentenza di appello:

- la Food And Co. si era costituita asserendo di non essere conduttrice in quanto dopo che V.M.D. Invest Holding S.p.A in data 15/4/2010 era receduta dal contratto di affitto di azienda stipulato con Rosy Blu, originaria conduttrice e dopo che Rosy Blu aveva stipulato altro contratto di affitto di azienda con essa intimata; pertanto dopo il subentro nella locazione, il contratto di locazione era stato immediatamente risolto in data 13/4/2010 ed essa non era più conduttrice dell'immobile;



- V.M.D. Invest Holding S.p.A in data 1/10/2008 aveva comunicato alla locatrice di essere subentrata nella locazione a Rosy Blu s.r.l. quale affittuaria di azienda;

- in data 22/4/2010 Rosy Blu comunicava alla locatrice Edil Green di avere ceduto la propria azienda Food And Co.

La Corte di Appello ha poi rilevato:

- che alla cessione del contratto perfezionata da tra Rosy Blu e Food And Co, intervenuto dopo il recesso di V.M.D. Invest Holding S.p.A. dal contratto di affitto di azienda, la cessione del contratto da Edil Green a Food And Co era inefficace per effetto dell'opposizione del locatore fino a quando non fosse stata accertata, in sede giudiziale, l'assenza di gravi motivi in contrario;

- che pertanto l'intimata era priva di legittimazione passiva in quanto l'azione andava proposta contro Rosy Blu, originaria conduttrice;

- che la domanda di rilascio proposta da Edil Green contro Food And Co in quanto occupante senza titolo, non poteva essere accolta perché costituente non consentita *emendatio libelli*;

- che la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata non poteva essere accolta in assenza di concreta allegazione e prova dei danni subiti;

- che le spese dell'intero giudizio dovevano essere compensate per intero per una duplice ragione: sia per il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., sia perché nella sua iniziale difesa la convenuta aveva sostenuto l'assenza di un contratto di locazione con l'attrice, rifiutando, nonostante ciò, di rilasciare l'immobile.

Food And Co propone ricorso affidato a due motivi.

Osserva in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. sostenendo che la Corte di Appello



avrebbe ignorato che il nuovo articolo 96 c.p.c. (dopo la riforma di cui alla L. n. 69/2009) prevede la possibilità di sanzionare la soccombenza indipendentemente dall'entità del danno, essendo, appunto, rimessa all'equo apprezzamento del giudice la liquidazione equitativa indipendentemente dalla prova del danno

1.1 La ricorrente sostanzialmente deduce una violazione dei limiti applicativi dell'art. 96 c.p.c., come modificato dalla recente introduzione del terzo comma che ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 30/7/2010 n. 17902, sia pure come *obiter dictum*).

Tuttavia, tutte le ipotesi considerate dall'art. 96 c.p.c., compresa quella del terzo comma, indubbiamente presuppongono il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché sono inserite in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile (Cass. 30/11/2012 n. 21570 Ord.) e, a maggior ragione, quella di cui al terzo comma attesa la sua natura sanzionatoria.

La Corte di Appello, motivando sulla mancata allegazione di danni patiti, si è pronunciata con riferimento alla responsabilità di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c. che presuppone l'istanza della parte; la motivazione, sul punto, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, se pure deve ammettersi che la deduzione della responsabilità processuale ex art. 96, primo comma, c.p.c. rechi in sé una necessaria indeterminatezza quanto ad effetti lesivi direttamente discendenti dalla improvvida iniziativa giudiziale, è comunque certo che persista la necessità di una, sia pur generica, allegazione della



"direzione" dei supposti danni (Cass. 26/3/2013 n. 7620 e, in precedenza, Cass. SS.UU. 20/4/2004 n. 7583 Ord.: la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato).

Con riferimento all'ipotesi "sanzionatoria" del terzo comma si deve invece osservare che l'applicazione della sanzione processuale, indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte.

Dalla complessiva motivazione della sentenza si evince, inoltre, con assoluta chiarezza, che il giudice ha ritenuto che nessuna sanzione processuale poteva essere applicata a Edil Green perché questa continuava a subire un pregiudizio per la perdurante occupazione *sine titulo*, non rimediabile nel processo unicamente per l'inammissibilità della domanda di rilascio per occupazione senza titolo, pur formulata, ma tardivamente, tanto che il giudice aveva addirittura ritenuto di compensare integralmente le spese dell'intero giudizio esprimendo anche una valutazione negativa del comportamento della parte vittoriosa che continuava ad occupare l'immobile senza alcun titolo per farlo pur in mancanza di un contratto di locazione.

In conclusione, l'art. 96 c.p.c. non risulta violato, né con riferimento al primo comma, né con riferimento al secondo comma (non sussistendo l'ipotesi ivi considerata), né con riferimento al terzo (*così corretto l'errore materiale nell'indicazione del comma secondo da questo collegio*) comma perché:



- a) al potere sanzionatorio ivi previsto non corrisponde un diritto di azione della parte;
- b) la sanzione applicabile di ufficio presuppone una condanna alle spese nella specie insussistente;
- c) solo per completezza di motivazione ulteriormente si osserva che dalla motivazione della sentenza si evince che il giudice ha (correttamente) escluso l'esistenza delle condizioni per sanzionare di Edil Green.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c. perché la Corte di Appello non avrebbe osservato la regola per la quale le ragioni della compensazione dovevano essere gravi ed eccezionali ed esplicitamente indicate nella motivazione.

2.1 Il motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, rilevando che Food And Co era soccombente in ordine alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., ha ravvisato una reciproca soccombenza idonea alla compensazione; sul punto non v'è uno specifico motivo di impugnazione e pertanto deve escludersi che l'art. 92 c.p.c. sia stato violato.

Nell'ulteriore motivazione della Corte di Appello, fondata sulla ritenuta riprovevolezza del comportamento de Food And Co. la quale inizialmente ha negato di essere conduttrice dell'immobile, pur continuando ad occuparlo *sine titulo* e quindi illegittimamente, motivazione che non è stata impugnata con uno specifico motivo per vizio di motivazione, ben può essere individuato l'implicito riconoscimento di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione e, in tal senso, ove non ritenuta assorbente l'affermazione della reciproca soccombenza, la motivazione può essere semplicemente integrata da questa Corte.



4. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere rigettato per manifesta infondatezza.”

Considerato che il ricorso è stato fissato per l'esame in camera di consiglio e che sono state effettuate ~~che sono state effettuate~~ le comunicazioni sia al P.G. sia alla parte costituita che non ha replicato e non è comparsa;

c. a. 1/1

Considerato che il collegio ha condiviso e fatto proprie le argomentazioni e la proposta del relatore,

Che non v'è luogo a pronunciare sulle spese di questo giudizio di Cassazione tenuto conto che la società intimata non ha svolto difese.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10/12/2013.

Il Presidente.

(dr. Umberto Goldoni).



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 11 FEB. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO

